

## **Agcom: streaming, opere digitali protette e transnazionalità**

23 Febbraio 2015

Marco Dettori

**Con Delibera n. 9/15/CSP l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha disposto che i prestatori nazionali di servizi di trasmissione su rete di comunicazione elettronica (*mere conduit*) disabilitassero l’accesso ad un sito internet dal quale risultavano accessibili, in modalità *streaming*, numerose opere audiovisive coperte da diritto d’autore.**

L’accessibilità e la messa a disposizione del pubblico in forma massiva di tali opere (prevalentemente film e serie tv) configurava, ai sensi della Legge 633/1941 sul diritto d’autore, una violazione dei diritti di sfruttamento economico, di cui risultavano titolari gli associati di un Ente legittimamente delegato all’utilizzo delle opere protette dalle maggiori società di distribuzione e produzione cinematografica.

**Dalle verifiche effettuate dall’Autorità, la società titolare del nome a dominio del sito risultava aver sede in Nuova Zelanda, mentre i servizi di *hosting* e i *server* impiegati facevano capo ad una società con sede in Romania.**

Accertata la sussistenza delle violazioni del diritto d’autore l’Agcom ha disposto la disabilitazione dell’accesso al sito, mediante blocco del DNS (*Domain Name System*), ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile n. 70/2003”.

**Tale norma, infatti, nel caso in cui il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d’autore sia ospitato su un *server* ubicato fuori dal territorio nazionale, conferisce all’Autorità il potere di ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività *mere conduit*, di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile n. 70/2003, di provvedere alla disabilitazione dell’accesso al sito, nonché di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina internet, redatta secondo le modalità definite dall’Autorità, le richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d’autore.**

**(Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera del 29 gennaio 2015 n. 9/15/CSP)**

**Con Delibera n. 9/15/CSP l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha disposto che i prestatori nazionali di servizi di trasmissione su rete di comunicazione elettronica (*mere conduit*) disabilitassero l’accesso ad un sito internet dal quale risultavano accessibili, in modalità *streaming*, numerose opere audiovisive coperte da diritto d’autore.**

L’accessibilità e la messa a disposizione del pubblico in forma massiva di tali opere (prevalentemente film e serie tv) configurava, ai sensi della Legge 633/1941 sul diritto d’autore, una violazione dei diritti di sfruttamento economico, di cui risultavano titolari gli associati di un Ente legittimamente delegato all’utilizzo delle opere protette dalle maggiori società di distribuzione e produzione cinematografica.

**Dalle verifiche effettuate dall’Autorità, la società titolare del nome a dominio del sito risultava aver sede in Nuova Zelanda, mentre i servizi di *hosting* e i *server* impiegati facevano capo ad una società con sede in Romania.**

Accertata la sussistenza delle violazioni del diritto d’autore l’Agcom ha disposto la disabilitazione dell’accesso al sito, mediante blocco del DNS (*Domain Name System*), ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile n. 70/2003”.

**Tale norma, infatti, nel caso in cui il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d’autore sia ospitato su un *server* ubicato fuori dal territorio nazionale, conferisce all’Autorità il potere di ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività *mere conduit*, di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile n. 70/2003, di provvedere alla disabilitazione dell’accesso al sito, nonché di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina internet, redatta secondo le modalità definite dall’Autorità, le richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d’autore.**

**(Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera del 29 gennaio 2015 n. 9/15/CSP)**

**TAG:** *diritto d'autore, Diritto d'autore*

---

#### **Avvertenza**

*La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*